



**Bando per la concessione di ristori ai maestri di sci e alle scuole di sci, soggetti a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e della deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019.**

#### **Art. 1 – Finalità del bando**

1. Con il presente Bando la Regione Veneto (di seguito Regione) e Unioncamere del Veneto (di seguito Unioncamere) intendono realizzare, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1511 del 2 novembre 2021, un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, i maestri di sci e le scuole di sci del Veneto soggetti a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.

#### **Art. 2 – Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro 3.386.673,66, così suddivisi:

- Maestri di sci: euro 2.586.673,66;
- Scuole di Sci: euro 800.000,00.

#### **Art. 3 – Soggetti ammissibili ed entità del contributo di ristoro**

1. Sono ammessi alla domanda di contributo le seguenti categorie:

**a) Scuole di Sci** operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale del Veneto 3 gennaio 2005, n. 2: il contributo forfettario è pari ad una percentuale massima del 10% calcolata sul valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i medesimi periodi (quadro E rigo RE 6 del Modello Unico dell'anno di riferimento), nei limiti di un importo massimo di 150.000,00 euro per Scuola.

**b) Maestri di sci**, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale del Veneto 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale del Veneto dei maestri di sci alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale alla data di presentazione della domanda.

Per i Maestri di sci il contributo è così composto:

- un contributo forfettario di base di 250 euro erogato a tutti, a parziale copertura dei costi fissi, comunque sostenuti anche a prescindere dall'attività svolta;
- un contributo forfettario ulteriore di 600 euro rivolto solamente ai neo-maestri, che si sono iscritti all'albo professionale dopo il 15 marzo 2020;

- un contributo ulteriore per la perdita di reddito subita nella stagione invernale 2020-2021, parametrato in relazione all'attività di maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno dei periodi di imposta 2018-2019-2020, a discrezione del richiedente (per la determinazione del reddito vedi tabella allegata alla domanda di contributo).

Ai fini della determinazione di quest'ultima quota di contributo verrà applicata la seguente formula di calcolo:

(reddito singolo beneficiario/somma redditi relativi alle domande pervenute) x totale risorse nette disponibili<sup>1</sup>.

In ogni caso, l'importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di euro 8.000,00.

Non rientrano nel reddito da esercizio della professione di maestro di sci i compensi percepiti ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Indennità varie, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive, ivi compresi quelli erogati a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

2. Eventuali risorse non utilizzate da parte di una categoria, di cui al precedente comma 1, potranno essere impiegate per finanziare le domande ammesse dell'altra categoria.

#### **Art. 4 – Requisiti di ammissibilità**

1. I soggetti richiedenti il ristoro, a pena di inammissibilità della domanda, devono possedere i requisiti sotto riportati:
  - a) Essere in una situazione di regolarità contributiva.

##### Scuole di sci:

- b) Essere autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.
- c) Il legale rappresentante deve essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e la Scuola non deve essere in stato di liquidazione.

##### Maestri di sci:

- d) Essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale alla data di presentazione della domanda.
- e) Essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

2. Ai fini del presente bando non sono escluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con

---

<sup>1</sup> Definite come le risorse dedicate ai maestri di sci al netto dell'importo necessario a garantire:

- la quota minima di 250 Euro erogata a tutti i maestri;
- la quota di 600 euro aggiuntiva erogata ai neo-maestri

Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative.

## **Art. 5 – Forma e regime del contributo**

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità.
2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell'11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato "Regime Quadro aiuti alle piccole e micro imprese".
3. L'agevolazione è erogata nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'articolo 10 ("Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport,") del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo decreto-legge.
4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

## **Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda<sup>2</sup>**

1. La domanda di contributo deve essere presentata via PEC da parte del soggetto beneficiario<sup>3</sup>, inviando in allegato all'indirizzo PEC [bandosci@cert.camcom.it](mailto:bandosci@cert.camcom.it) il modulo di richiesta del contributo, che deve essere firmato con firma autografa<sup>4</sup>; nel caso delle Scuole di sci la firma deve essere quella del Legale rappresentante, nel caso dei Maestri di sci la firma dovrà essere quella dell'avente diritto al ristoro.
2. Al modulo di richiesta del contributo deve essere allegata copia del documento di identità del firmatario.
3. Il modulo di richiesta del contributo è allegato al presente bando, oppure scaricabile dal sito di Unioncamere del Veneto ([www.unioncamereveneto.it](http://www.unioncamereveneto.it)).
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario.

## **Art. 7 – Termini di presentazione delle domande**

---

<sup>2</sup> La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta del 22/02/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto all'interpello n. 907-1730/2020 di Unioncamere del Veneto).

<sup>3</sup> Non è ammessa delega, per cui nel caso dei Maestri la domanda va inviata con propria PEC personale, mentre per le Scuole la domanda va inviata con la PEC della Scuola.

<sup>4</sup> Non è prevista la firma digitale o lo Spid, pertanto la domanda va firmata di pugno e poi scansionata per l'invio.

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 2 dicembre 2021 e fino alle ore 16.00 del giorno 22 dicembre 2021.

### **Art. 8 – Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione del sostegno**

1. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta dagli uffici di Unioncamere.
2. Le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4 del bando.
3. La procedura istruttoria si conclude con una o più Determinazioni del Vice Segretario Generale di Unioncamere che approva l'elenco delle domande ammesse e dispone la concessione e la liquidazione del contributo, indicativamente entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando.

### **Art. 9 – Obblighi a carico dei beneficiari**

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, Unioncamere, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con Unioncamere, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

### **Art. 10 – Controlli**

1. Unioncamere si riserva la facoltà di svolgere nei tre anni successivi all'erogazione del contributo tutti gli approfondimenti istruttori e documentali e le verifiche ispettive, anche a campione, che ritenga essere opportuni al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la concessione e l'erogazione del contributo.
2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte di Unioncamere ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca totale dello stesso.

### **Art. 11 – Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno**

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nella domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

### **Art. 12 – Informazione e pubblicità**

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web di Unioncamere ([www.unioncamereveneto.it](http://www.unioncamereveneto.it)).

### **Art. 13 – Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy**

1. Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Vice Segretario Generale di Unioncamere.
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. Si allega al Bando l'informativa in materia di trattamento dei dati personali.
4. Per informazioni sul bando è possibile scrivere a **ristori@ven.camcom.it** (specificando nell'oggetto "Bando sci"), oppure contattare i numeri 041 0999419 – 426 – 414 – 336.